

Penale

Legge Nordio: il contraddittorio anticipato in ambito cautelare

Il lavoro si propone di analizzare uno specifico profilo della riforma cautelare operata con la legge “Nordio”, in particolare l’interrogatorio preventivo, che mira a realizzare una verifica a priori la quale, nel segno della valorizzazione delle garanzie individuali, potrebbe evitare l’applicazione di provvedimenti restrittivi non governati dalle regole dell’adeguatezza, professionalità e del carcere quale extrema ratio. Gli spazi del novum rischiano, tuttavia, di diventare in concreto molto limitati alla luce delle deroghe alle regole introdotte dalla riforma (Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [L. 9 agosto 2024, n. 114](#) - G.U. n. 187 del 10 agosto 2024).

Premessa

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 2024 la Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [L. 9 agosto 2024, n. 114](#) chemodifica la **disciplina della custodia cautelare**, prevendendo **collegialità della decisione e aumento dell’organico dei magistrati, oltre all’interrogatorio preventivo**.

Quanto a quest’ultimo, è noto che, in generale, nel contesto cautelare emergono **tensioni tra esigenze opposte**, segnatamente garanzie di difesa sociale, esito del processo e garanzie individuali dell’imputato.

In tale contesto una modifica normativa riguarda proprio l’**introduzione del contraddittorio anticipato rispetto all’adozione di una misura cautelare personale**.

L’intervento consiste nell’inserimento all’interno dell’ Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 291](#) c.p.p., dopo il comma 1-ter, di **cinque nuovi commi**, da 1-quater a 1-novies, interpolando allo stesso tempo una **serie di disposizioni regolanti il procedimento applicativo e quello di impugnazione**, per rendere meglio operanti gli effetti della modifica.

L’istituto del **contraddittorio preventivo** è già noto all’ordinamento processuale penale, come si evince dall’ Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 47](#) Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231](#) e dall’ Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 289](#), comma 2, c.p.p.

La scelta legislativa mira a valorizzare la **centralità della difesa e del vaglio preventivo delle prospettazioni difensive**. Questi valori erano già in passato sottolineati dalla giurisprudenza in relazione

all'ipotesi di aggravamento della misura (cfr. Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Cass. pen., Sez. IV, 11/7/2003, n. 29299](#)). Detto altrimenti, la finalità dell'interrogatorio pre-misura è quella di offrire **una maggiore tutela all'indagato**, consentendogli di esporre le proprie ragioni e difese prima dell'adozione di una misura cautelare, così evitando che questa venga inutilmente disposta.

Un importante effetto potrebbe poi essere **quello di snellire il sistema delle impugnazioni**, che, in accoglimento delle deduzioni difensive, in talune occasioni portano ad una revoca o ad una modifica della misura.

L'interrogatorio "preventivo"

L' Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 291](#), comma 1-quater, c.p.p., come risultante dalla riforma, prevede che il giudice, prima di disporre la misura cautelare, proceda all'**interrogatorio della persona sottoposta alle indagini con le ordinarie regole fissate per l'interrogatorio** dagli Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [artt. 64](#) e Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [65](#) c.p.p. solo qualora la misura sia finalizzata a soddisfare il pericolo di commissione di ulteriori reati di cui all' Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 274](#), lett. c), c.p.p.

È prevista una **deroga alla regola per i delitti di cui all'** Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 407](#), comma 2, lett. a), c.p.p. o di cui all' Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 362](#), comma 1-ter, c.p.p. o, comunque, gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale. Il riferimento ai «gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale», mutuato dall' Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 274](#), lett. c), c.p.p., **risulta molto generico.**

In quest'ultima ipotesi, infatti, come nel caso in cui sussista il pericolo di inquinamento delle prove o di fuga dell'indagato (Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 274](#), lett. a) e b), c.p.p.), l'intervento cautelare si **palesa urgente** e il **contraddittorio continuerà a seguire le pregresse regole dell'interrogatorio successivo.**

È fatta salva l'applicazione dell' Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 289](#), comma 2, c.p.p.: dunque, ai fini dell'applicazione della misura interdittiva, l'interrogatorio **deve essere eseguito anche in presenza del pericolo di inquinamento probatorio.**

Di qui, pure tenuto conto delle ragioni politico-criminali sottese alla deroga, l'emersione di una limitata operatività del nuovo istituto, anche alla luce del dato fattuale che la maggior parte di misure cautelari sono in concreto adottate proprio per **delitti di cui** all' Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 407](#), comma 2, lett. a), c.p.p. o di cui all' Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 362](#), comma 1-ter, c.p.p. Senza considerare che la prassi giudiziaria è poco selettiva in relazione ai pericoli di fuga e di inquinamento probatorio, riconoscendone la ricorrenza con facilità.

Tali dati potrebbero in concreto vanificare la nuova previsione.

Il riferimento ai delitti che possono determinare la deroga al contraddittorio preventivo è relativo all'esistenza di **una prognosi di pericolosità**: ciò che potrebbe, in linea teorica, consentire più facilmente l'affermazione di tale condizione, escludendo, per l'effetto, l'interrogatorio anticipato.

Vi è poi un richiamo alle regole generali sull'interrogatorio, anche se nella nuova previsione manca qualsiasi riferimento all'assistenza difensiva, che comunque dovrebbe essere obbligatoria.

La mancanza di una **espressa previsione dell'obbligatorietà della presenza difensiva**, però, esclude, stante il principio di tassatività delle invalidità, la **possibilità di ritenere affetto da nullità assoluta l'interrogatorio** che si svolga senza la presenza del difensore.

Convocazione dell'indagato

Sono introdotte specifiche **previsioni** relative al compimento dell'atto.

All' Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 291](#), comma 1-sexies, c.p.p. si prevede che l'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio debba essere comunicato al pubblico ministero e notificato alla persona sottoposta alle indagini preliminari e al suo difensore almeno cinque giorni prima di quello fissato per il compimento dell'atto; ciò, a meno che non sussistano delle ragioni di urgenza che consentano di abbreviare il termine citato, lasciando comunque il tempo necessario per comparire.

Si stabilisce che il giudice possa provvedere sulla richiesta cautelare, in **assenza dell'interrogatorio**, nell'ipotesi in cui la persona sottoposta alle indagini preliminari non si presenti senza addurre alcun legittimo impedimento, oppure quando questa non venga rintracciata nonostante il compimento di esaurienti ricerche, anche con riferimento ai luoghi di cui all' Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 159](#), comma 1, c.p.p., vale a dire luogo di nascita, ultima residenza anagrafica, ultima dimora, di quello in cui la persona sottoposta alle indagini abitualmente esercita l'attività lavorativa; alla ricerca in questi luoghi si aggiunge, altresì, quella presso l'amministrazione carceraria centrale, potendo il soggetto essere detenuto o ristretto.

Vengono ancora in rilievo puntuali previsioni – a pena di nullità dell'interrogatorio stesso – con riferimento al contenuto dell'invito a rendere interrogatorio; questo, infatti, **deve contenere**:

- 1) le generalità o altre indicazioni personali necessarie per identificare la persona sottoposta alle indagini;
- 2) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione, nonché l'autorità davanti alla quale la persona dovrà presentarsi;

3) la descrizione sommaria del fatto, comprensiva di data e luogo di commissione del reato (Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 291](#), comma 1-septies, c.p.p.).

Per evitare pregiudizi motivazioni del giudice, dovrebbe essere il pubblico ministero a fornire una descrizione adeguata, assimilabile comunque alla formulazione dell'addebito contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini.

Il legislatore ha infatti utilizzato la parola descrizione quale sinonimo di **enunciazione**, ostando ragioni sistematiche della riforma ad un'interpretazione che vorrebbe maggiormente descrittivo l'addebito contenuto nell'informazione di garanzia.

Vi sono ancora **ulteriori avvisi**, quali quello:

- 1) della facoltà di nominare un difensore di fiducia;
- 2) di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;
- 3) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;
- 4) del diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali;
- 5) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- 6) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;
- 7) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

L'invito deve ancora contenere, a pena di nullità, l'avviso di deposito, nella cancelleria del giudice, della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti presentati, della facoltà di prendere visione ed estrarre copia di essi, compresi i verbali delle comunicazioni e le conversazioni intercettate con diritto alla trasposizione su supporto idoneo (Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 291](#), comma 1-octies, c.p.p.).

Ciò al fine di garantire l'esercizio del diritto di difesa, in quanto il diritto alla conoscenza degli atti è pieno e garantito.

L'**indifferibilità del termine** e l'**impossibilità di rinviare** l'interrogatorio al fine di consentire l'esercizio di tale diritto nell'ipotesi in cui quest'ultimo risulti difficoltoso per problematiche connesse alla mole degli atti o a ritardi della cancelleria nella loro ostensione rischiano di svuotare in concreto le garanzie individuali.

Il termine indicato in cinque giorni può essere ridotto purché venga lasciato il tempo necessario per comparire.

Ulteriori previsioni

Tra le disposizioni, di raccordo, si segnala che il nuovo Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 291](#), comma 1-quinquies, c.p.p. prevede che nei casi in cui debba procedersi all'applicazione della **custodia cautelare in carcere**, all'interrogatorio procede il **presidente del collegio o un suo delegato**. Tale norma si salda con l'attribuzione della competenza a decidere sulla misura cautelare maggiormente afflittiva ad un collegio di tre giudici per le indagini preliminari, non più ad un giudice singolo.

Il riformato Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 291](#) c.p.p. si chiude con la previsione dell'obbligo di procedere, a pena di inutilizzabilità, alla **documentazione integrale dell'interrogatorio**, secondo le modalità previste dall' Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 141-bis](#) c.p.p., secondo cui l'atto "deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile, con mezzi di riproduzione fonografica», potendosi, in loro mancanza, provvedersi «con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica". La norma prevede che dell'interrogatorio venga anche redatto **verbale in forma riassuntiva** e che la trascrizione della riproduzione sia disposta solo se richiesta dalle parti

Si dispone che, qualora l'interrogatorio si sia tenuto, l'ordinanza cautelare debba contenere, a pena di nullità, **una specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini** durante il suo compimento (Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 292](#), comma 2-ter, c.p.p.).

È nulla l'ordinanza che **non venga preceduta dall'interrogatorio** nei casi in cui esso avrebbe dovuto essere compiuto, ovvero quella che consegua al compimento di un interrogatorio da intendersi nullo per violazione delle disposizioni di cui all' Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 291](#), commi 1-septies e 1-octies, c.p.p., che disciplinano il contenuto dell'invito a rendere interrogatorio e degli avvisi che devono accompagnarlo (Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 292](#), comma 3-bis, c.p.p.).

Il **contraddittorio preventivo esclude un contraddittorio successivo** all'adozione della misura: a tal fine, si è previsto che il c.d. "interrogatorio di garanzia" venga compiuto solo qualora il giudice non abbia già provveduto all'interrogatorio ai sensi dell' Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 291](#), comma 1-quater, c.p.p., così come accade, ad esempio, nell'ipotesi di misura applicata a seguito di un'udienza di convalida.

La previsione consente di fare a meno dell'interrogatorio successivo solo nell'ipotesi in cui l'interrogatorio pre-misura si sia effettivamente tenuto, quand'anche il soggetto si sia avvalso della facoltà di non rispondere.

Viene infine integrato, in una dimensione di sistema, l' Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 309](#), comma 5, c.p.p., in quanto logicamente anche le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini nell'interrogatorio compiuto prima dell'adozione della misura cautelare dovranno essere trasmesse al tribunale chiamato a decidere sull'istanza di riesame.

Ragioni di letteralità della norma consentono di affermare che essendosi interpolata la disposizione che disciplina l'istituto del riesame, a sua volta non richiamata dall' Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 310](#) c.p.p., l'effetto della modifica è quello di rendere obbligatoria la trasmissione del verbale solo in vista della **celebrazione del riesame e non dell'appello**.

L. 9 agosto 2024, n. 114 - G.U. n. 187 del 10 agosto 2024

Grazie per aver espresso la tua preferenza

—

Gai già dato la tua preferenza

—

Il servizio è riservato agli utenti registrati

—

[Iscriviti](#)

Sei già registrato? [Accedi](#)

Il servizio è riservato agli abbonati

—

Abbonati a a euro 9,90 al mese

(1 anno € 118,80)

[Attiva](#)

Sei già abbonato? [Accedi](#)

(C) Altalex / Wolters Kluwer